

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

XXVI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 GENNAIO 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GARLATO

INDICE

	PAG
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Costruzione di alloggi, di edifici di culto e di opere portuali, stradali e ferroviarie nel Territorio di Trieste. (1339)	221
PRESIDENTE	221, 223, 224, 225, 226, 227
GUARIENTO, <i>Relatore</i>	221, 226
BRODOLINI	223, 227
ROMITA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	223
	225, 226, 227
GERACI	225
CAMANGI	226, 227
CERVONE	226
CAIATI	226, 227
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri</i>	226, 227
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	228

La seduta comincia alle 9,30.

PACATI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Costruzione di alloggi, di edifici di culto e di opere portuali, stradali e ferroviarie nel territorio di Trieste. (1339).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costruzione di alloggi, di edifici di culto e di opere

portuali, stradali e ferroviarie nel territorio di Trieste ».

La Commissione Finanze e tesoro ha espresso parere favorevole su di esso.

Il relatore, onorevole Guariento, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GUARIENTO, *Relatore*. Non è necessario dire che il ritorno di Trieste e del suo territorio all'Italia ha proposto allo Stato italiano un complesso di problemi, anche in materia di opere pubbliche, che non ammettono dilazioni. Sono problemi che si riferiscono alla sistemazione e al potenziamento di servizi destinati allo sviluppo della vita economica della città e del suo territorio, alla viabilità in genere, all'edilizia popolare, ecc.

In merito, poi, all'edilizia popolare, l'urgenza e i bisogni sono ancor più gravi, a causa dell'afflusso delle popolazioni italiane provenienti dalle zone lasciate all'amministrazione jugoslava.

Il Governo, anzitutto, mediante la legge 22 ottobre 1954, n. 974, ha prontamente provveduto a reperire i fondi necessari, con la emissione di un prestito di 32 miliardi, denominato « Trieste ». Ora, con il presente disegno di legge, attingendo alle entrate provenienti dal citato prestito, si pone a disposizione del territorio di Trieste la somma di lire 13 miliardi e 800 milioni, per il finanziamento di 7 gruppi di opere, che saranno eseguite a totale carico dello Stato, e precisamente: case popolari e alloggi per profughi, impianti portuali e ferroviari, sistemazione di strade ordinarie e ferrovie, edifici di culto.

Gli articoli del disegno di legge indicano il riparto delle somme e le opere alle quali esse sono destinate. Sarebbe stata, però, desiderabile una maggiore specificazione, perché, e dalla relazione e dagli articoli, si può trarre l'impressione che le cifre stanziare non corrispondano ad un preciso programma di progetti, per quanto sommari, già predisposti. Mi permetto questa osservazione, perché non vorrei che, da tale indeterminatezza, dovesse derivare un impiego non razionale o, per certi aspetti, arbitrario dei fondi o la poco lieta sorpresa della loro inadeguatezza per le singole opere.

L'articolo 1 assegna 2 miliardi di lire a lavori strettamente attinenti al porto di Trieste: la costruzione di un magazzino, opere di edilizia portuale, miglioramenti di impianti stradali e ferroviari, attrezzature elettromeccaniche portuali, lavori al molo 7 ed altro.

Il Governo, inoltre, si è preoccupato di sviluppare e migliorare la rete stradale per l'accesso a quel territorio, e pertanto l'articolo 2 assegna 2 miliardi all'Azienda autonoma della strada per lavori di ampliamento, di sistemazione, di miglioramento e di raccordo: sistemazione della strada statale n. 14 da Miramare a Sistiana; prolungamento fino a Monfalcone della camionabile Sistiana-Trieste; suo miglioramento nel tratto Sistiana-Padriciano, raccordo col piazzale Baiamonti.

Per essere sincero, devo dire, però, che non so trovare il perché della inclusione fra le opere per Trieste di quanto è previsto nell'articolo 3, e precisamente la sistemazione straordinaria della strada, che si vuol chiamare anch'essa Romea, nel tratto Latisana-Jesolo-Mestre. A parte che l'espressione « sistemazione straordinaria » è molto generica per una somma di 500 milioni, devo far notare che detto tronco si svolge totalmente fuori del territorio di Trieste, e che, per chi viene da Trieste o va a Trieste, c'è, fra Latisana e Mestre, la statale n. 14, che può servire come collegamento con la vera strada Romea, a meno che non si voglia far percorrere una dozzina circa di chilometri in più del necessario.

Con l'articolo 4, è autorizzata la spesa di 2 miliardi di lire per la costruzione di case popolari a totale carico dello Stato: di essi, 1600 milioni nel territorio di Trieste e 400 milioni nel comune di Monfalcone e in altri comuni della provincia di Gorizia. Osservo che, essendo fatta particolare menzione del comune di Monfalcone, ad evitare contrasti, sarebbe stato consigliabile distinguere nella legge stessa, in base ad elementi di fatto, la quota

assegnabile a quel comune da quella lasciata agli altri comuni della provincia di Gorizia. La costruzione e la gestione degli alloggi potranno essere affidate agli istituti autonomi di Trieste, Gorizia e Monfalcone.

Gli articoli 5 e 6 prevedono, in una misura non superiore al 3 per cento, le spese generali, nonché le disposizioni per il trasferimento da parte del Ministero dei lavori pubblici e del Commissariato generale del Governo agli istituti autonomi; ammettono l'assegnazione di una parte degli alloggi, in misura non superiore al 50 per cento, con patto di futura vendita e ne fissano le norme.

A favore, poi, dell'opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati è accordata la sovvenzione di lire mille milioni per la costruzione di alloggi di tipo popolare, secondo i criteri previsti dagli articoli 7 e 9 della legge 9 agosto 1954, n. 640, per la eliminazione delle case malsane.

Con l'articolo 8 sono concesse particolari esenzioni fiscali.

Né potevano essere dimenticate le esigenze della vita religiosa di quelle popolazioni, e pertanto, con l'articolo 9 e in armonia con la legge 18 dicembre 1952, n. 2522, si autorizza la concessione di contributi statali per un importo di 500 milioni nella costruzione e nel completamento di edifici di culto.

Relativamente alle opere portuali, di cui all'articolo 1, e alle case popolari, di cui al primo comma dell'articolo 4, la presente legge stabilisce nell'articolo 10 le competenze per la esecuzione, la gestione amministrativa e tecnico-economica che, alle dipendenze del Commissariato generale del Governo, saranno affidate alla direzione generale dei lavori pubblici di Trieste, i cui organi tecnici saranno anche chiamati a dare il parere sulle opere il cui importo non superi i 500 milioni. I progetti superiori a tale limite di spesa, udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, saranno approvati con decreto del Ministro.

Con l'articolo 11, tali competenze, invece, sono lasciate all'amministrazione centrale dei lavori pubblici per le case popolari che saranno costruite nel comune di Monfalcone e negli altri comuni della provincia di Gorizia.

L'articolo 12 autorizza il Ministero delle finanze a cedere a riscatto alloggi di proprietà dello Stato, esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge. Non sarebbe inopportuno precisare che la cessione sarà fatta agli inquilini che li occupano.

Per quanto concerne la materia dell'articolo 13, e cioè la spesa di 2.800 milioni per la

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1955

ricostruzione della stazione di Trieste, l'unificazione delle stazioni di Poggioreale Campagna e Poggioreale Carso, e quella di 3.000 milioni per la elettrificazione e il raddoppio dei binari della linea ferroviaria Trieste-Venezia, non c'è nulla da osservare in merito all'opportunità della spesa, data l'importanza che stazione e linea hanno nei riguardi dei traffici con Trieste ed il suo porto.

A questo riguardo, sarebbe desiderabile almeno il parere della Commissione trasporti.

Nel suo complesso, la legge costituisce un atto di saggia politica, oltre che un compito di un dovere, verso la città e il territorio che sono stati ricongiunti alla patria e che hanno bisogno di vedersi compresi e facilitati nella risoluzione dei loro gravi problemi, nella posizione pur tanto difficile e penosa in cui si trovano. Problemi che, in fondo, toccano anche l'interesse e il prestigio di tutta l'Italia, di cui quella città e quel territorio sono parte viva e cara.

Pertanto, mi auguro che il presente disegno di legge sia da voi tutti prontamente approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la spesa di 2 miliardi di lire per l'esecuzione delle seguenti opere pubbliche nel Porto di Trieste:

- 1°) costruzione di un nuovo magazzino nel porto;
- 2°) opere edilizie e di miglioramento agli impianti del porto;
- 3°) opere di miglioramento degli impianti ferroviari e stradali del porto;
- 4°) attrezzature elettromeccaniche portuali;
- 5°) opere al molo VII;
- 6°) opere foranee.

(È approvato).

ART. 2.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di 2 miliardi di lire all'Azienda autonoma nazionale delle strade statali, che provvederà alla esecuzione delle opere appresso indicate:

- 1°) sistemazione della strada statale n. 14 nel tratto da Miramare a Sistiana;

- 2°) prolungamento da Sistiana a Monfalcone della strada camionabile Sistiana-Trieste, miglioramento della strada stessa nel tratto Sistiana-Padriciano e costruzione del raccordo col piazzale Baiamonti a Trieste.

È inserita nell'elenco delle strade statali, con classifica del relativo percorso nella rete delle strade stesse, la strada di cui al precedente n. 2 che assumerà il numero 202 nella classificazione numerica delle strade statali e la denominazione « Triestina ».

(È approvato).

ART. 3.

È autorizzata la spesa di lire 500 milioni da corrispondersi dal Ministero dei lavori pubblici agli enti obbligati per la esecuzione dei lavori di sistemazione straordinaria della strada provinciale Romea nel tratto Latisana-Iesolo-Mestre.

BRODOLINI. Con riferimento all'osservazione formulata dal relatore, desidererei dal rappresentante del Governo un chiarimento circa la connessione esistente tra il problema della sistemazione straordinaria della strada provinciale Romea nel tratto Latisana-Jesolo-Mestre e i problemi riguardanti il Territorio Libero di Trieste, scopo del provvedimento.

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. L'inclusione di questo lavoro è stata chiesta proprio, e all'unanimità, dai rappresentanti di Trieste, all'atto della compilazione dell'elenco dei lavori da eseguire.

Io posso impegnarmi a studiare il problema, ma pregherei la Commissione di non far depennare questi 500 milioni dal disegno di legge.

BRODOLINI. Ci rendiamo conto dell'opportunità di approvare al più presto questo provvedimento e prendiamo atto della dichiarazione dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

« È autorizzata la spesa di 1.600 milioni di lire per la costruzione a totale carico dello Stato di case popolari nel territorio di Trieste.

È autorizzata la spesa di 400 milioni di lire per la costruzione a totale carico dello Stato di case popolari nel comune di Monfalcone ed in altri della provincia di Gorizia ».

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Accetto come raccomandazione l'osservazione del relatore a proposito della necessità di una

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1955

distinzione fra le costruzioni da eseguire nel comune di Monfalcone e quelle da eseguire negli altri comuni della provincia di Gorizia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Passiamo agli altri articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 5.

Per la progettazione e per la esecuzione delle costruzioni di cui al precedente articolo il Ministero dei lavori pubblici ed il Commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste possono valersi, oltre che degli uffici del Genio civile, rispettivamente, degli Istituti autonomi per le case popolari di Gorizia e di Monfalcone e di quello di Trieste.

Il rimborso delle spese generali per la progettazione, la direzione, sorveglianza e assistenza al collaudo nonché per le espropriazioni effettuate dagli Istituti per le case popolari, è commisurato a non più del 3 per cento dell'importo netto degli acconti e delle rate di saldo a favore degli appaltatori. Tale misura può essere variata con decreti del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Il collaudo dei lavori è disposto dal Ministero dei lavori pubblici, per le costruzioni eseguite in provincia di Gorizia, e dal commissario generale del Governo per quelle eseguite nel territorio di Trieste.

(È approvato).

ART. 6.

Gli alloggi costruiti ai sensi della presente legge sono trasferiti, dopo il collaudo, in gestione agli Istituti autonomi per le case popolari, che terranno una contabilità separata.

Ove particolari ragioni lo consiglino il Ministero dei lavori pubblici ed il Commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste, nella rispettiva competenza, hanno facoltà di disporre tale trasferimento dopo l'emissione del certificato di ultimazione, previa compilazione dello stato di consistenza degli immobili.

Gli alloggi sono assegnati in locazione, ovvero, per una aliquota non superiore al 50 per cento e da determinarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per il tesoro, con patto di futura vendita.

I locatari pagano un corrispettivo annuo determinato dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

In caso di assegnazione con patto di futura vendita il prezzo è versato in 35 annualità corrispondenti al costo di costruzione da ammortizzarsi al tasso dello 0,50 per cento oltre alle spese di cui all'ultimo comma dell'articolo 21 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Gli Istituti gestori trattengono, dai canoni come sopra determinati, le quote afferenti alle spese e versano la rimanenza allo Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.

Il pagamento dei canoni e le eventuali morosità sono disciplinate dalle norme del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Qualora già i tre quarti degli alloggi di un edificio siano stati trasferiti in proprietà degli assegnatari, la gestione sarà disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio.

(È approvato).

ART. 7.

È accordata all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati la sovvenzione di 1.000 milioni di lire per la costruzione di alloggi di tipo popolare a favore dei profughi anziani.

Le abitazioni costruite con la sovvenzione prevista nel precedente comma sono assegnate in locazione ovvero con patto di futura vendita, secondo le modalità stabilite dagli articoli 7 e 9 della legge 9 agosto 1954, n. 640. Sono preferiti nell'assegnazione i profughi meno abbienti e con maggior numero di conviventi a carico.

La costruzione degli alloggi finanziata ai sensi del presente articolo può essere affidata dall'Opera anche alla Organizzazione U. N. R. R. A.-Casas (I^a Giunta).

La sovvenzione sarà erogata in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, da accertarsi dai competenti Uffici del Genio civile.

Le quote d'ammortamento sono acquisite all'Opera, per la prosecuzione dei suoi compiti istituzionali.

(È approvato).

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1955

ART. 8.

Gli atti occorrenti per l'attuazione delle costruzioni di cui al precedente articolo 4 sono esenti dalla tassa di concessione governativa e scontano, ove vi siano soggetti, le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Sono concessi il beneficio dell'imposta fissa di registro e quello della riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria agli atti occorrenti per l'esecuzione delle opere previste dal precedente articolo 7.

Il godimento delle agevolazioni accordate dal presente articolo è subordinato alla condizione che ogni singolo atto contenga la contestuale dichiarazione che esso è stipulato ai sensi della presente legge.

(È approvato).

ART. 9.

Per la concessione di contributi statali nelle spese di costruzione e completamento di edifici di culto ed opere annesse, ai sensi della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, da effettuarsi nel territorio di Trieste, è autorizzata la spesa di lire 500.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

GERACI. Sono d'accordo nel fare tutte le Chiese indispensabili, ma non vorrei che si andasse più in là del necessario. Non si potrebbe, ad esempio, inserire nel primo comma dell'articolo le parole « ritenute indispensabili » ?

PRESIDENTE. Mi pare che una inserzione del genere sarebbe pleonastica. Da chi, infatti, dovrebbero, le opere, essere ritenute indispensabili? Ella propone un emendamento formale?

GERACI. Non intendo farne una questione formale, ma vorrei che effettivamente non si esagerasse.

PRESIDENTE. Ritiene sufficiente che la sua richiesta sia inserita a verbale come raccomandazione?

GERACI. D'accordo.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Quelle terre, essendo rimaste sotto un regime che si sa quali rapporti abbia con i culti religiosi, sono rimaste prive di edifici religiosi; ora, se si vuol mantenere un certo equilibrio anche in questo con tutte le altre zone d'Italia, la somma stanziata è indispensabile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9.

(È approvato).

Proseguiamo nella votazione degli articoli:

ART. 10.

Per la esecuzione delle opere di cui agli articoli 1 e 4 (1° comma) della presente legge, per la gestione amministrativa e tecnico-economica delle medesime il commissario generale del Governo per il territorio di Trieste si vale della direzione dei lavori pubblici già esistente a Trieste; i relativi progetti, se di importo non superiore alle lire 500 milioni sono approvati con decreto del commissario generale del Governo per il territorio di Trieste previo parere degli organi tecnici locali o del Comitato tecnico amministrativo esistente presso la Direzione predetta, secondo la rispettiva competenza.

I progetti di importo superiore a lire 500 milioni sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici sentito il Consiglio Superiore per i lavori pubblici.

Con i decreti di approvazione di progetti vengono impegnate le spese relative ed è autorizzata l'esecuzione dei lavori o delle forniture.

L'erogazione delle somme occorrenti per i pagamenti da effettuare in dipendenza delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 1 e 4 (1° comma) della presente legge è disposta dal Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste in base ad aperture di credito da disporsi in suo favore dal Ministero dei lavori pubblici fino al limite massimo di lire 250 milioni per ciascuna di esse.

(È approvato).

ART. 11.

La esecuzione delle opere di cui all'articolo 4 (2° comma) e la gestione amministrativa e tecnico-economica delle medesime restano attribuite alla competenza dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Per la concessione dei contributi statali di cui al precedente articolo 9 nulla è innovato alle vigenti disposizioni in materia.

(È approvato).

ART. 12.

Il Ministero delle finanze è autorizzato, con propri decreti, a cedere a riscatto alloggi di proprietà dello Stato, esistenti, alla data di

entrata in vigore della presente legge, nel territorio di Trieste.

Le condizioni e le modalità per il riscatto saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, e con il Ministro dei lavori pubblici.

CAMANGI. La dizione di quest'articolo mi sembra un po' troppo generica: a quale genere di alloggi ci si vuol riferire? Lo Stato possiede diversi tipi di alloggi.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. È evidente che la disposizione si riferisce ad alloggi di proprietà dello Stato, che non siano di servizio.

Del resto, il chiarimento è dato dall'osservazione stessa del Relatore, che io accetto come raccomandazione, nel senso che gli alloggi dovranno essere ceduti agli inquilini che li occupano. Comunque, sarà fatto un regolamento.

CAMANGI. Le case cantoniere, ad esempio, sono comprese?

CERVONE. Che relazione c'è fra questo provvedimento e quello che riguarda il riscatto delle case dell'Incis?

PRESIDENTE. Nessuna, perché nel caso in questione, trattandosi di un territorio posto sotto amministrazione fiduciaria, il provvedimento che riguarda le case dell'Incis non potrebbe avervi alcun valore.

CERVONE. Credo di poter interpretare la preoccupazione dell'onorevole Camangi. Egli desidera sapere se, al punto in cui si parla di riscatto di case di proprietà dello Stato, si vuole intendere per esse le case del demanio, oppure gli alloggi costruiti per le forze armate e poi ceduti al demanio, oppure si vuol dare la possibilità, nel territorio di Trieste, di riscattare quelle case per le quali noi abbiamo in discussione tre proposte di legge generali (proposte di legge: Bernardi ed altri n. 68. Bernardi, Capalozza e Buzzelli n. 416. Riccio ed altri n. 454; Caiati ed altri n. 1298).

A me pare che se è a quest'ultima ipotesi che la dizione si vuol riferire, noi dovremmo cercare di armonizzare le due disposizioni. In ogni caso, la norma in esame va ben precisata e, nel caso che si tratti dell'ipotesi da me avanzata, va fatta attenzione, al fine di non correre il rischio che le disposizioni di questa legge siano in contrasto con quelle delle proposte di legge riguardanti il riscatto delle case dell'Incis che, oltre tutto, non sappia-

mo neppure se saranno approvate dal Parlamento.

CAIATI. Io non vedo su che cosa si possano fondare le preoccupazioni dei colleghi Camangi e Cervone.

Anzitutto, l'articolo precisa che si tratta di una decisione che il Ministero delle finanze potrebbe prendere per quanto riguarda alloggi acquisiti già al patrimonio dello Stato: quindi, la possibilità è limitata a questo settore, e mi pare che ciò sia legittimo.

D'altro canto, il rapporto fra questa decisione e l'eventuale approvazione della proposta di legge riguardante il riscatto degli alloggi dell'I.N.C.I.S. che è davanti alla nostra Commissione non può essere assolutamente pregiudicato dall'articolo 12 in questione: sono due argomenti assolutamente distinti. Peraltro, non è la prima volta che l'Amministrazione dello Stato interviene in questo settore per prendere decisioni limitate e localizzate a determinate situazioni.

Nel caso specifico, si tratta di una situazione che noi tutti conosciamo e di cui tutti riconosciamo l'eccezionalità del carattere: non vedo, quindi, quali debbano essere le nostre preoccupazioni.

Del resto, tutto il disegno di legge che stiamo discutendo è di natura particolare; è logico, quindi, che l'articolo 12 non possa non risentire di tutta l'impostazione generale.

D'altro canto, siccome è prevista la costruzione di altri alloggi, la possibilità di immettere a riscatto degli alloggi già esistenti mi pare che sia un avvio, se non altro in forma complementare, alla discussione che faremo, in sede più vasta, per quanto riguarda le case popolari e le case dell'Incis.

Dichiaro, quindi, che voterò a favore dell'articolo.

PRESIDENTE. Si tenga conto che è una facoltà concessa al Ministero, non già un obbligo. È logico, quindi, che il Ministero delle finanze si premurerà anzitutto di vedere se, agli effetti delle esigenze dei servizi, sarà possibile o meno alienare tali alloggi.

GUARIENTO, *Relatore*. Poiché non v'è urgenza di deliberare in proposito, anziché deliberare nello stato di incertezza in cui ci troviamo, penso che forse sarebbe il caso di rimettere questa decisione con un particolare cenno alla legge che è in discussione.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Non ho particolare competenza per intervenire nella materia, ma desidero confermare quanto poc'anzi ha detto il Ministro.

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1955

Generalmente, queste leggi risentono di talune imprecisioni, dovute alle condizioni in cui sono nate. Per quanto riguarda il caso in esame, dirò che c'è stata tutta una serie di incontri con i vari rappresentanti di Trieste, e da parte del Governo si è cercato di venire incontro il più possibile alle loro richieste: di qui il motivo per cui in questo provvedimento si trovano tante disposizioni il cui logico posto sarebbe un altro.

Io penso che in quest'articolo 12 sia compresa una serie di case costruite dal Governo militare alleato che dovevano servire per gli ufficiali alleati; esse rimasero, invece, chiuse, e chiuse furono trovate quando subentrò in Trieste l'Amministrazione italiana.

Siccome condivido la preoccupazione di coloro che hanno lamentato la genericità della dizione dell'articolo, che potrebbe prestarsi ad interpretazioni diverse; siccome, d'altro canto i provvedimenti che riguardano le case dell'Incis sono controversi e su di essi il Parlamento non si è ancora pronunciato, ad evitare che domani possano essere pregiudicati da una posizione favorevole o contraria della dizione di cui al presente articolo 12, io penso che, qualora Commissione e Ministro lo ritengano opportuno, si potrebbe stralciare l'articolo 12 per farne un provvedimento a parte, il quale dia una elencazione precisa degli alloggi per i quali si ritiene di dare questa autorizzazione al Ministero delle finanze.

Non credo che una simile decisione potrebbe danneggiare, sia pure psicologicamente, i triestini, perché lo scopo resta chiaro.

CAIATI. Se lo scopo dello stralcio è soltanto quello di fare una elencazione precisa, si può rinviare a domani.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Non è una cosa che si può fare con molta rapidità; molte costruzioni sono state fatte dal Governo militare alleato, e non si sa a che titolo.

BRODOLINI. Sono anch'io del parere del Sottosegretario. Data la perplessità e l'esigenza di maggiori accertamenti, sono del parere che sarebbe opportuno stralciare l'articolo 12 dal resto del disegno di legge.

A me pare che, per dare chiara ai triestini la sensazione che è nostra intenzione venire loro incontro, noi dovremmo votare un ordine del giorno nel quale si affermi che è intendimento del Parlamento di procedere all'approvazione di un provvedimento di legge a parte il quale stabilisca la cessione a riscatto degli alloggi di proprietà dello Stato.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Poiché da parte del Ministero dell'interno ci

si tranquillizza circa lo stato psicologico in conseguenza della soppressione di quest'articolo; poiché resta a verbale che in un secondo tempo — o nella legge generale o con una legge particolare o con un regolamento — noi stabiliremo i limiti e le categorie degli alloggi a riscatto, io posso accettare la soppressione dell'articolo 12.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. È chiaro che si tratta di stralciare, non di sopprimere l'articolo 12.

PRESIDENTE. Si propone allora di stralciare l'articolo 12 del disegno di legge, nell'intesa che questo non significa reiezione del concetto in esso contenuto, bensì desiderio di riesaminarlo dopo avere accertato i dati in sede separata.

Pongo in votazione la proposta di stralcio. *(È approvata)*.

Passiamo agli altri articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 13.

È autorizzata la spesa:

di lire 2.800 milioni per la ricostruzione della stazione di Trieste centrale, e per la unificazione delle stazioni di Poggioreale Campagna e Poggioreale del Carso, compreso l'ampliamento del relativo fascio binari;

di lire 3.000 milioni per l'elettrificazione ed il raddoppio dei binari della linea ferroviaria Trieste-Venezia.

(È approvato).

ART. 14.

Le spese occorrenti per l'esecuzione delle opere e per i finanziamenti previsti nella presente legge sono iscritte negli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti per l'esercizio 1954-55.

CAMANGI. L'iscrizione di queste spese negli stati di previsione per l'esercizio 1954-55 senza alcuna autorizzazione ad utilizzare i fondi non utilizzati in quest'esercizio non porterà qualche inconveniente di carattere esecutivo?

PRESIDENTE. È all'approvazione del Senato una legge, di carattere generale, già approvata dalla Camera, che prevede, appunto, a partire dal 1951, l'utilizzazione dei fondi residui.

Pongo in votazione l'articolo 14. *(È approvato)*.

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1955

ART. 15.

Alle spese autorizzate con la presente legge si fa fronte con una corrispondente aliquota delle entrate derivanti dal prestito nazionale emesso con legge 22 ottobre 1954, n. 974.

(È approvato).

ART. 16.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 17.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Avverto che la numerazione degli articoli sarà opportunamente modificata in sede di coordinamento.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Costruzione di alloggi, di edifici di culto e di opere portuali, stradali e ferroviarie nel Territorio di Trieste » (1339):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione

Angelino Paolo, Baglioni, Bartesaghi, Bonfante Margherita, Brodolini, Caiati, Camangi, Cavazzini, Cervellati, Cervone, Cianca, Cortese Pasquale, De Capua, Di Leo, Di Nardo, Floreanini Gisella, Garlato, Geraci, Giacone, Giglia, Guariento, Marconi, Matarazzo Ida, Merenda, Messinetti, Pacati, Pasini, Pignatone, Polano, Sanzo, Spataro, Veronesi e Villani.

La seduta termina alle 10,15.

IL DIRETTORE ff
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
Vicedirettore.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI